



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

E

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli articoli 45 e 46 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 *“Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”*, in particolare l’articolo 2 comma 2, con cui la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale»;
- VISTA** la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 04 dicembre 1992, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 289 del 09 dicembre 1992, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale, e s.m.i.;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTO** il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE citata, in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- CONSIDERATO** che gli artt. da 20 a 36 e l’art. 44 del predetto Regolamento si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 16 luglio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa ai dispositivi di protezione individuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** l’istanza della società **ISET srl**, con sede legale in Via Donatori di sangue, 9-46024 Moglia (MN), del 14 aprile 2017, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione ad espletare l’attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE citata e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’autorizzazione ad operare con riferimento al Regolamento UE 2016/425 sopra citato;
- ACQUISITA** la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 31 marzo 2017, con la quale è rinnovato a favore della società ISET srl, il certificato di Accreditamento n. 170B, con data di scadenza 27 giugno 2021, anche con riferimento alla Direttiva ed al Regolamento citati;
- VISTI** gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) dai quali risulta che a carico della società ISET srl e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/11, alla data del 12 aprile 2017, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

La società **ISET srl**, con sede legale in Via Donatori di sangue, 9-46024 Moglia (MN), è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 89/686/CEE con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

sistemi individuali per la protezione contro le cadute:

- dispositivi di discesa;
- dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida;
- dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile;
- cardini e cordini di posizionamento sul lavoro;
- assorbitori di energia;
- cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta;
- dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
- imbracature per il corpo;
- connettori tra diversi dispositivi;
- cinture con cosciali;
- dispositivi di ancoraggio;

Moduli di Valutazione della Conformità/Articoli: Art.10 (CE di Tipo), 11A (Sistema di garanzia qualità CE del prodotto finito), 11B (Sistema di garanzia qualità CE della produzione con sorveglianza).

La **Società ISET srl Scrl a decorrere dal 21 aprile 2018**, è autorizzata altresì a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità secondo quanto previsto all'Allegato V (Modulo B), all'Allegato VII (Modulo C2) ed all'Allegato VIII (Modulo D) del Regolamento (UE) 2016/425 con riferimento ai prodotti sopra elencati

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, nonché alla Divisione III, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione III di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 27 giugno 2021, data di scadenza del certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5


1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE e s.m.i. o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità) ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 1 GIU. 2017

Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Fiorentino)



Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali
IL DIRETTORE GENERALE
(Romolo de Camillis)

